



**REGOLAMENTO n.12**

**DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEI MEZZI DI TRASPORTO  
IN DOTAZIONE AL SETTORE CACCIA E PESCA**

Adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2131 del 18 ottobre 1991

#### Art. 1

1. Ai vigili viene assegnato, per uso esclusivo del servizio, un'autovettura in coppia o singolarmente.

#### Art. 2

1. I vigili provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo assegnato, nonché all'approvvigionamento del carburante lubrificante e di quant'altro necessario secondo le modalità, i termini, le disposizioni impartite dal dirigente del settore.

#### Art. 3

1. L'automezzo deve essere custodito al termine del servizio presso uno dei magazzini del settore agricoltura, caccia e pesca delle sedi di Lugo, Faenza e Ravenna.  
2. La prescrizione di cui sopra non è vincolante nella eventualità di effettuazione di orario spezzato nell'arco della stessa giornata (esclusivamente nell'intervallo di tempo necessario, fino a un minimo di 90 minuti).

#### Art. 4

1. Qualora risulti che eventuali danni all'automezzo siano dovuti ad imperizia o negligenza, la Provincia si rivarrà sui vigili delle spese sostenute per le riparazioni.

#### Art. 5

1. Alla guida dell'automezzo, salvo espresse autorizzazioni del responsabile unità operativa, devono provvedere esclusivamente gli assegnatari.  
2. Sull'automezzo potranno essere trasportati esclusivamente dipendenti dell'Amministrazione, guardie giurate volontarie e componenti altri organismi inerenti la gestione faunistica del territorio.

#### Art. 6

1. I vigili dovranno accertare che prima della circolazione gli automezzi siano in regola con le leggi sul bollo e sulla assicurazione.

#### Art. 7

1. I vigili hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'assicurazione e all'ufficio competente eventuali incidenti.

#### Art. 8

1. Gli automezzi in dotazione devono recare ben distinti e visibili lo stemma della provincia ed altre dizioni stabilite dall'Amministrazione.

#### Art. 9

1. Le contravvenzioni e le penalità per infrazioni al Codice della strada, sono a carico del contravventore.

#### Art. 10

1. Ciascun automezzo deve essere munito di un libretto di servizio sul quale giornalmente il vigile deve annotare i percorsi effettuati, il totale dei chilometri percorsi ed eventuali altre annotazioni richieste.

#### Art. 11

1. Almeno mensilmente il responsabile del servizio deve controllare il libretto e apporre la sua firma.

Art. 12

1. I mezzi di trasporto di uso comune, camion, fuoristrada, motoscafi, imbarcazioni, ecc. verranno usati secondo le norme in vigore per tutti gli altri servizi dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 13

1. Ogni disposizione precedente che contrasti o incompatibile con la presente direttiva, deve intendersi abrogata.